



COMUNE DI SELEGAS
Provincia di Cagliari
Ufficio del Sindaco

Prot. n. 395

Via Daga, 4 – 09040 – Selegas (CA)
Tel. 070/985828/985343 – fax 070/985785
P.Iva 80018070920

Ordinanza Sindacale N° 1 del 27 gennaio 2016

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti urbani pericolosi e non, provenienti dalla raccolta differenziata. Artt. 192 - 256 D.Lgs. n° 152/2006 in località S.P. Selegas/Ortacesus, contraddistinta in catasto al foglio 13 particella 1038 del Comune di Selegas, su area di proprietà comunale.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- che, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;
- che l'art. 255 del suddetto D.Lgs. n° 152/2006 al comma 3 sancisce *“chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'art. 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'art., 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3”*;
- Il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari, con nota n. 10/18-1 di prot. 2015. in data 22 gennaio 2016, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 345 del 22 gennaio 2016 comunicava, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 192 comma 3° del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che:

- in data 28 dicembre 2015 ed 11 gennaio 2016, personale loro dipendente, ha eseguito accertamenti nell'area di proprietà di questo Comune ubicata nella S.P. Selegas/Ortacesus, contraddistinta in catasto al foglio 13 particella 1038 del Comune di Selegas, riscontrando la presenza di cospicui quantitativi di rifiuti urbani pericolosi e non, provenienti dalla raccolta differenziata ed ivi stoccati sia da personale del Comune di Selegas che di quello della Ekologica della Marmilla S.r.l.;
- dall'analisi della documentazione fornita in sede di controllo è emerso che l'area in argomento risulta carente dei requisiti tecnici di cui al Decreto 8 aprile 2008 e di conseguenza non autorizzata ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., in palese violazione dell'art. 256 comma 1° del prefato D.Lgs. (attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione);

CONSIDERATO

- che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:
 - il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
 - l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
 - che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
 - che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

VISTA la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nella nota n 10/18-1 di prot. 2015 in data 22 gennaio 2016 del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari;

RITENUTO

- necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale del sito;
- configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art. 192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prevede il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

VISTO l'art. 7 della Legge n° 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

1. a JASMIN CILLOCO, nata a Plettemberg (Germania) il 03/05/1974 e residente in Sanluri (VS), Via Puccini n.53, Legale Rappresentante della ditta EKOLOGIA DELLA MARMILLA SRL, con sede in Via Umberto I° n. 35 - 09020 Villanovaforru (VS), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03123280921
 - di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti contenuti nell'area predetta, come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge;
 - di ripristinare lo stato dei luoghi;
 - di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti;
 - di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

2. Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Selegas e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Trexenta (in qualità di Responsabile del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni dell'Unione dei Comuni della Trexenta) l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

DISPONE

Che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno di soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, che saranno trattenute dalle somme che il Comune deve versare alla ditta per la gestione del servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs n° 267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DEMANDA

Al personale al Corpo della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Trexenta la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Sardegna nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata:

- a JASMIN CILLOCO, nata a Plettemberg (Germania) il 03/05/1974 e residente in Sanluri (VS), Via Puccini n.53, Legale Rappresentante della ditta EKOLOGIA DELLA MARMILLA SRL, con sede in Via Umberto I° n. 35 - 09020 Villanovaforru (VS), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03123280921
- all'Ingegnere Valentina Lusso, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Selegas;
- al Geometra Robertino Lecca, Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Trexenta.

DISPONE INFINE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando della Stazione dei Carabinieri di Suelli;
- Comando della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Trexenta;
- Comando Carabinieri NOE di Cagliari;

Che copia del presente provvedimento venga pubblicato:

- nell'Albo Pretorio del Comune;
- sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Selegas, 27 gennaio 2016

IL SINDACO

(Giorgio Casula)



